



fisco e tributi

## CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 7 del 22 aprile 2021

### NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Codice tributo per il fondo perduto (p.2)
- ❖ Deducibilità maxi canone (p.2)
- ❖ Iva ordinaria per la cucina venduta insieme all'immobile (p.2)

### NEWS E INFORMATIVE

- ❖ La rivalutazione straordinaria dei beni d'impresa: rappresentanza contabili e valutazioni di convenienza (p.3)
- ❖ Click day per il credito patrimonializzazione (p.7)
- ❖ Effetti espansivi per il vincolo dell'amministrazione alla soluzione interpretativa condivisa in sede di risposta agli interpelli (p.9)

### APPROFONDIMENTI

- ❖ Il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza (pag.11)
- ❖ Somme corrisposte a seguito di accordo transattivo - trattamento iva (pag.15)

### SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 30 aprile 2021 al 15 maggio 2021 (p.16)

Aderente a:



## NOTIZIE IN SINTESI

### CODICE TRIBUTO PER IL FONDO PERDUTO

L'agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021, ha proceduto all'istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021 e per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo non spettante. Nello specifico, i codici tributo sono:

- 6941 denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – articolo 1, D.L. 41/2021";
- 8128 denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – articolo 1, D.L. 41/2021";
- 8129 denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – articolo 1, D.L. 41/2021";
- 8130 denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – SANZIONE – articolo 1, D.L. 41/2021".

(Agenzia delle entrate, risoluzione n.24/E/2021)

### DEDUCIBILITÀ MAXI CANONE

#### Indeducibile la quota riferita al maxi canone

Con l'ordinanza n. 7183 del 15 marzo scorso la Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di "scorporo" del valore delle aree sottostanti ai fabbricati strumentali acquisiti con contratto di *leasing* finanziario nella valutazione della quota non deducibile non si debba tenere conto della parte riferibile al maxi canone, con una conseguente riduzione della ripresa fiscale da operare ai fini dell'Ires.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 7183, 15/03/2021)

### IVA ORDINARIA PER LA CUCINA VENDUTA INSIEME ALL'IMMOBILE

L'agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 25/E del 14 aprile 2021, ha chiarito che in caso di cessione di un'unità abitativa con prezzo "a corpo", dove sia stata installata una cucina, quest'ultima deve considerarsi come un'operazione distinta dalla cessione dell'unità immobiliare ed essere assoggettata ad aliquota Iva ordinaria. Inoltre, tale cucina funzionante, completa di tutti gli elementi normalmente impiegati per lo scopo a cui è destinata (elettrodomestici, mobili, sedie, tavoli, cassettiere, mensole, credenze, ripiani, etc.), è composta da un insieme di elementi che, complessivamente intesi, non possiedono le caratteristiche proprie dei beni finiti.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n.25/E/2021)

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)

3

## NEWS E INFORMATIVE

# LA RIVALUTAZIONE STRAORDINARIA DEI BENI D'IMPRESA: RAPPRESENTANZA CONTABILI E VALUTAZIONI DI CONVENIENZA

La rivalutazione generale dei beni di impresa e delle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate, prevista dall'articolo 110, D.L. 104/2020, può essere effettuata, per espressa previsione della norma, *"distintamente per ciascun bene"*.

Ciò significa che viene meno l'obbligo di effettuare la rivalutazione per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, che era previsto dalle leggi di rivalutazione precedenti, nonché continua a essere previsto per la rivalutazione gratuita di alberghi e imprese termali di cui all'articolo 6-bis, D.L. 23/2020.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 110, D.L. 104/2020 possono essere rivalutati singoli beni appartenenti alla stessa categoria, senza la necessità di rivalutare anche gli altri.

La rivalutazione dei beni di impresa, come disciplinata dal D.L. n. 104/2020, può essere effettuata:

- ai soli fini civilistici, qualora l'impresa non abbia interesse a vedersi riconosciuti i maggiori valori iscritti sotto il profilo fiscale ovvero;
- con valenza anche fiscale, previo pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 3% (valida per tutti i beni rivalutabili ammortizzabili e non).

L'imposta sostitutiva in oggetto può essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, senza che sia previsto il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

Per quanto riguarda la rappresentazione contabile della rivalutazione dei beni di impresa, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, D.M. 162/2001 (richiamato dal comma 7, articolo 110 D.L. 104/2020) questa può essere espletata, per i beni ammortizzabili, mediante le seguenti tre modalità alternative:

- 1) rivalutazione del solo costo storico;
- 2) rivalutazione sia del costo storico sia del fondo ammortamento;
- 3) riduzione del solo fondo di ammortamento.

Il Legislatore concede altresì la facoltà di utilizzare metodi diversi, anche per i beni appartenenti alla medesima categoria, con l'unica precisazione che per i beni non ammortizzabili l'unico metodo concesso è quello dell'incremento del costo storico.

A prescindere dal metodo utilizzato, il valore netto contabile di iscrizione in bilancio del bene post rivalutazione deve risultare il medesimo, come deve essere identico l'effetto sul patrimonio netto dell'operazione.

I beni possono essere rivalutati nel limite:

- del loro valore corrente, determinato in base alle quotazioni di mercato; o
- del valore interno, calcolato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell'effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'ambito del contesto aziendale.

In ogni caso è possibile fare riferimento, come limite massimo della rivalutazione, al valore d'uso per alcuni beni e valore di mercato per altri, anche appartenenti alla medesima categoria.



Sulla scorta delle prassi ministeriali (circolari n. 18/E/2006; n. 11/E/2009 e n. 14/E/2017) si evidenzia che la rivalutazione effettuata secondo le modalità del punto 1) e del punto 2) non potrà **mai portare il costo storico rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione**, dove, per valore di sostituzione si intende il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.

Nella scelta del metodo contabile da utilizzare, tra quelli evidenziati in precedenza, occorrerebbe considerare anche che il Principio contabile Oic 16, al §77, stabilisce che:

*“La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde dal valore economico del bene. L’ammortamento dell’immobilizzazione materiale rivalutata continua a essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua”.*

Rimane ferma la necessità, nel rispetto degli OIC, di aggiornare la stima della vita utile, nel caso in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima (si veda bozza di documento interpretativo OIC 7, par.14).

Pertanto, se la rivalutazione non è accompagnata anche da una revisione che determina un incremento della vita utile del cespite, non sono corrette quelle metodologie contabili di rilevazione che determinano una modifica della vita utile residua del bene.

Infine, occorre considerare che nel bilancio in cui è eseguita la rivalutazione gli ammortamenti sono calcolati sui valori non rivalutati, in quanto la rivalutazione è ritenuta l’ultima operazione da eseguire in sede di chiusura del bilancio. Pertanto, l’ammortamento dei maggiori valori imputato ai beni è effettuato a partire dall’esercizio successivo rispetto a quello in cui è eseguita la rivalutazione. Nel caso di contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare ciò implica che in fase di chiusura del bilancio al 31 dicembre 2020 il bene deve essere prima ammortizzato sulla base del costo storico ante rivalutazione e poi deve essere imputato, come ultima scrittura dell’esercizio, il maggior valore del bene ai sensi dell’articolo 110, D.L. 104/2020.

### **Rivalutazione del solo costo storico**

La rivalutazione del solo costo storico determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuto inalterato il coefficiente di ammortamento, oppure determina un incremento del coefficiente, se si lascia inalterata la durata del periodo di vita utile del cespite. In tale ultimo caso verranno stanziare quote di ammortamento maggiori di quelle che si sarebbero determinate applicando il coefficiente precedentemente utilizzato.

Limitando l’analisi alla rivalutazione effettuata anche con effetti fiscali, ovvero mediante il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%, si consideri il caso di una società con esercizio coincidente con l’anno solare che possiede un macchinario con coefficiente di ammortamento del 10% iscritto in bilancio al costo di 10.000, il quale risulta ammortizzato al 31 dicembre 2020 per 3.000 (dopo aver imputato la quota di ammortamento dell’anno), per cui il valore netto, ante rivalutazione, è pari a 7.000. Il valore attuale del bene (valore di mercato o valore d’uso) è pari a 8.500 e dunque la società decide di rivalutarlo sulla base di detto valore, mediante incremento del costo storico per 1.500.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



Stato patrimoniale	Ante rivalutazione	Post rivalutazione
Macchinario	10.000	11.500
Fondo ammortamento	(3.000)	(3.000)
	7.000	8.500

Tenuto conto che la contropartita della rivalutazione deve essere una riserva di patrimonio netto (da iscrivere al netto dell'imposta sostitutiva dovuta) che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, L.342/2000, deve essere appositamente designata con riferimento alla normativa in base alla quale è eseguita la rivalutazione, la scrittura contabile della rivalutazione sarà la seguente.

B.II.2) Impianti e macchinario	a	Diversi	1.500	
		A.III) Riserva di rivalutazione D.L. 104/2020		1.455
		D.12) Debiti tributari (imposta sostitutiva)		45

Nell'esercizio 2021 l'ammortamento del cespite verrà calcolato applicando la precedente aliquota (10%) sul nuovo costo storico di 11.500. Verrà dunque imputato in bilancio un ammortamento di 1.150, contro l'ammortamento di 1.000 contabilizzato ante rivalutazione.

La rivalutazione del solo costo storico, pur essendo il metodo più semplice, comporta un allungamento del processo di ammortamento dato che, a parità di coefficiente di ammortamento, la quota annuale aumenta, ma non così tanto da mantenere inalterata la durata del periodo di ammortamento.

Tale metodo, se viene mantenuta invariata l'aliquota di ammortamento, comporta quindi la necessità di giustificare l'aumento della vita utile del cespite.

### Rivalutazione sia del costo storico che del fondo ammortamento

La rivalutazione sia del costo storico sia del fondo ammortamento consente di mantenere inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento, ma comporta un notevole incremento della quota annua di ammortamento.

Riprendendo il caso precedente, la rivalutazione verrà effettuata come da tabella seguente.

Stato patrimoniale	Ante rivalutazione	Post rivalutazione
Macchinario	10.000	12.150
Fondo ammortamento	(3.000)	(3.650)
	7.000	8.500

La scrittura contabile sarà la seguente.

B.II.2) Impianti e macchinario	a	Diversi	2.150	
		B.II.2) Fondo ammortamento Impianti e macchinari		650
		A.III) Riserva di rivalutazione D.L. 104/2020		1.455
		D.12) Debiti tributari (imposta sostitutiva)		45



Nell'esercizio 2021 l'ammortamento del cespite verrà calcolato applicando la medesima aliquota del 10% sul nuovo costo storico di 12.150. Verrà dunque imputato in bilancio un ammortamento di 1.215, contro l'ammortamento di 1.000 contabilizzato ante rivalutazione.

Questa metodologia di rivalutazione può comportare alcune problematiche legate al fatto che il costo storico, a parità di valore netto contabile post rivalutazione, può raggiungere degli importi significativi che risultano superiori al costo di acquisto di un bene nuovo di pari livello ("costo di sostituzione") e ciò, come detto in precedenza, non sarebbe ritenuto corretto da parte della prassi dell'Amministrazione finanziaria.

La modalità di rivalutazione sia del costo storico sia del fondo ammortamento è quella che rende maggiormente conveniente la rivalutazione fiscale del bene in quanto comporta il maggior aumento della quota di ammortamento deducibile negli esercizi successivi (se si utilizza in bilancio il metodo fiscale di calcolo della quota di ammortamento basato sulle aliquote del D.M.31 dicembre 1988 applicate al costo storico rivalutato). Pertanto, un comportamento rivolto alla sopravvalutazione del costo storico, rispetto al costo di sostituzione, con il fine di aumentare la quota di ammortamento deducibile, potrebbe essere oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

#### Riduzione del solo fondo ammortamento

La riduzione del solo fondo di ammortamento consente di mantenere inalterata la quota di ammortamento, la quale è calcolata applicando il coefficiente sul costo originario, ma comporta l'aumento del periodo di ammortamento.

Riprendendo l'esempio precedente, la rivalutazione sarà effettuata come da tabella seguente.

Stato patrimoniale	Ante rivalutazione	Post rivalutazione
Macchinario	10.000	10.000
Fondo ammortamento	(3.000)	(1.500)
	7.000	8.500

La scrittura contabile sarà la seguente.

B.II.2) Fondo ammortamento a Impianti e macchinari	Diversi	1.500	
	A.III) Riserva di rivalutazione D.L. 104/2020		1.455
	D.12) Debiti tributari (imposta sostitutiva)		45

Nell'esercizio 2021 l'ammortamento del cespite verrà calcolato applicando la medesima aliquota del 10% sull'originario costo storico di 10.000, per cui l'importo rimarrà invariato rispetto a quello ante rivalutazione. La rivalutazione mediante riduzione del fondo ammortamento determina (se viene mantenuto il coefficiente di ammortamento precedente) l'allungamento del periodo di ammortamento e dunque richiede di giustificare l'incremento della vita utile del cespite. Il metodo in oggetto è quello più consigliabile per le imprese in perdita o che presentano una ridotta redditività perché non incrementa le quote di ammortamento che incidono sui bilanci futuri. È, inoltre, particolarmente opportuno per i soggetti che rientrano nella disciplina delle società non operative (articolo 30, L. 724/1994), in base alla quale ai fini della determinazione del valore dei beni su cui applicare i coefficienti di redditività per il calcolo dei ricavi minimi occorre prendere in considerazione il costo storico e non il valore netto contabile del bene. Il metodo della riduzione del fondo ammortamento, mantenendo



inalterato il costo storico, permette dunque di non incrementare i ricavi minimi ai fini della disciplina delle società di comodo.

### Il metodo "misto": aumento del costo e riduzione del fondo ammortamento

Al fine di evitare la problematica dell'aumento del costo storico del bene al di sopra del suo costo di sostituzione, evidenziata in precedenza, è possibile fare ricorso a un metodo misto, che prevede la combinazione di 2 dei metodi contabili di rappresentazione della rivalutazione evidenziati in precedenza (circolare n. 22/E/2009).

In particolare, è possibile contemporaneamente aumentare il costo storico e diminuire il fondo ammortamento come da tabella seguente.

Stato patrimoniale	Ante rivalutazione	Post rivalutazione
Macchinario	10.000	11.000
Fondo ammortamento	(3.000)	(2.500)
	7.000	8.500

La scrittura contabile sarà la seguente.

Diversi	a Diversi		
B.II.2) Impianti e macchinario		1.000	
B.II.2) Fondo ammortamento Impianti e macchinari		500	
	A.III) Riserva di rivalutazione D.L. 104/2020		1.455
	D.12) Debiti tributari (imposta sostitutiva)		45

## CLICK DAY PER IL CREDITO PATRIMONIALIZZAZIONE

L'articolo 26 del Decreto Rilancio ha introdotto apposite disposizioni a favore del rafforzamento patrimoniale delle pmi.

Si tratta di uno specifico credito di imposta cui potranno accedere sia le società che i soci rispettando tuttavia specifici requisiti.

### Requisiti

Le società devono rispettare i seguenti requisiti:

- ammontare di ricavi relativo al 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. Nel caso dei gruppi si fa riferimento al valore su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- nei mesi di marzo e aprile 2020 vi sia stata una riduzione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. Nel caso dei gruppi si fa sempre riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- nel periodo 19 maggio – 31 dicembre 2020, sia stato deliberato un aumento di capitale a pagamento integralmente versato;



- d) al 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento (UE) 702/2014 e Regolamento (UE) 1388/2014;
- e) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- f) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- g) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- h) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.Lgs. 159/2011;
- i) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e Iva.

Con il successivo decreto datato 10 agosto 2020 il Ministero ha reso note le disposizioni attuative.

Al fine di usufruire della agevolazione è necessario che i beneficiari, società e soci, inviino una apposita domanda all'Agenzia delle entrate, domanda che rappresenterà un dirimente essendo il credito d'imposta riconosciuto secondo l'ordine di presentazione delle stesse e fino all'esaurimento delle risorse stanziato.

➔ Le somme ottenute saranno considerate aiuti di Stato.

I relativi modelli sono stati approvati dall'Agenzia delle entrate con il **provvedimento dell'11 marzo 2021**.

Al credito di imposta per patrimonializzazione non si applicano i limiti di:

- 700.000 euro annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
- 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi.

Il credito inoltre non rileva ai fini delle imposte dirette né per il calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

#### **Credito di imposta per il socio che procede all'aumento di capitale**

In particolare è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro (nella misura massima di due milioni di euro) effettuato per l'aumento di capitale nelle società di capitale e società cooperative aventi sede legale in Italia.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere 2.000.000 euro.

La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023.

La domanda da presentarsi a cura del socio andrà presentata all'Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica, esclusivamente in via telematica, dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021.

#### **Credito di imposta per la società che procede all'aumento di capitale**

Alle Spa, Sapa, Srl, Srl semplificata, cooperative, con sede legale in Italia è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



La società invece presenterà la sua domanda, utilizzando il modello a lei riservato, sempre e solo in via telematica, dal 1° giugno 2021 al 2 novembre 2021.

Sono esclusi gli intermediari finanziari, le società di partecipazione e le società assicurative.

## **EFFETTI ESPANSIVI PER IL VINCOLO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA SOLUZIONE INTERPRETATIVA CONDIVISA IN SEDE DI RISPOSTA AGLI INTERPELLI**

**La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8740/2021**, si pronuncia per l'effetto espansivo del vincolo dell'Amministrazione finanziaria alla soluzione interpretativa condivisa in sede di risposta agli interpellati: non limitatamente al richiedente, ma *“in relazione all'atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, nonché all'allocazione dei relativi obblighi”*, anche alla generalità dei contribuenti. La pronuncia, va detto subito onde temperare gli entusiasmi, riguardando la vertenza l'applicazione di un'aliquota Iva in una certa misura, piuttosto che nella misura ordinaria, ha risentito del condizionamento della contraddizione di fondo cui avrebbe condotto una diversa conclusione.

Aliquota al 10% per l'istante e aliquota in altra misura per gli altri contribuenti che avessero ceduto lo stesso bene dell'istante?

L'articolo 11, L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene la disciplina rivista e completa in materia di diritto d'interpello. Il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria in casistiche specifiche: applicazione delle disposizioni tributarie, quando sussistano condizioni di obiettiva incertezza (interpretativa sulle disposizioni e di sussunzione di specifiche fattispecie nelle norme di riferimento); sussistenza delle condizioni e valutazione dell'idoneità degli elementi probatori richiesti dalla Legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; applicazione della disciplina sull'abuso del diritto a una specifica fattispecie. Nel primo caso, l'Amministrazione finanziaria risponde nel termine di 90 giorni, nel secondo e nel terzo caso l'Amministrazione finanziaria risponde nel termine di 120 giorni. Le condizioni di obiettiva incertezza ricorrono, secondo le indicazioni normative, quando l'Amministrazione finanziaria non abbia già fornito compiutamente la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati (circolari, risoluzioni, etc.). Le risposte alle istanze di interpello, oltre a essere trasmesse all'interessato, vengono pubblicate in forma di circolare o di risoluzione nei casi in cui i quesiti siano risultati ricorrenti o riguardino norme di recente approvazione o mai in precedenza fatte oggetto di chiarimenti ufficiali o interessino fattispecie affrontate in modo non uniforme dagli uffici territoriali o, comunque, si presentino d'interesse generale.

Il contribuente, inoltre, interpella l'Amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie antielusive, di limitazione di deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, per dimostrare che nella particolare fattispecie non possono manifestarsi effetti elusivi, mantenendo la possibilità, in caso in cui non sia stata resa risposta favorevole, di rendere la dimostrazione successivamente, in sede amministrativa e anche contenziosa. L'Amministrazione finanziaria risponde nel termine di 120 giorni. Nella valutazione delle tempistiche occorre tener conto del fatto che la presentazione dell'istanza di interpello non influisce sulle scadenze tributarie né sulla

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



decorrenza dei termini decadenziali, oltre a non determinare interruzione o sospensione degli ordinari termini di prescrizione.

Gli effetti della presentazione dell'istanza di interpello, conseguenti all'ottenimento di una risposta scritta e motivata oppure al silenzio opposto dall'Amministrazione finanziaria, che equivale a una condivisione della soluzione prospettata da parte privata, consistono nel vincolo a carico di ogni organo della Amministrazione finanziaria di rispettare, limitatamente al richiedente, per la questione oggetto dell'istanza nonché per i comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, l'orientamento espresso. Significa che atti impositivi o sanzionatori in cui venissero manifestate pretese fiscali e/o irrogate sanzioni discostandosi dalle conclusioni della risposta sono nulli. Tuttavia, la risposta non è irretrattabile, giacché l'Amministrazione finanziaria può rettificare la soluzione interpretativa, pur con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante.

Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici di piazza Cavour, una società era stata raggiunta da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva esaminato un'operazione di cessione di moduli fotovoltaici per riprendere a tassazione il differenziale tra aliquota ordinaria e aliquota agevolata al 10% applicata dal contribuente. La CTP aveva annullato l'avviso, così come la CTR, a conferma della decisione di *primae curae*, aveva rigettato il gravame frapposto da parte pubblica valorizzando l'elemento della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata al 10%, prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, come peraltro risultante dalle soluzioni interpretative condivise da parte pubblica in risposta a interPELLI pubblicati. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione per dolersi della violazione o falsa applicazione degli articoli 10 e 11, L. 212/2000, rispettivamente in punto di tutela dell'affidamento e buona fede nonché di disciplina delle istanze di interpello, in cui sarebbe incorso il secondo giudice laddove aveva riconosciuto l'applicazione dell'aliquota agevolata anche in virtù del contenuto di risposte a precedenti interPELLI e, quindi, in definitiva dell'effetto vincolante riconosciuto a tali risposte pubblicate. Secondo la tesi erariale, infatti, la circostanza della presentazione delle istanze di interpello a opera di contribuenti diversi da quello raggiunto dall'atto impositivo impugnato comportava l'insussistenza del vincolo dell'Amministrazione finanziaria di rispettare l'orientamento espresso per la questione oggetto dell'istanza, giacché tale vincolo avrebbe effetto limitatamente al richiedente, come recita testualmente la norma. La Suprema Corte non nega che l'articolo 11, comma 3, L. 212/2000, si esprima nel senso dell'espansione del vincolo limitata all'istante, ma osserva come: *“tale efficacia vincolante, pur non trovando applicazione, in via generale, in relazione a casi analoghi relativi a soggetti diversi dall'interpellante, può, ad avviso di questo Collegio, estendersi anche a soggetti, diversi da quest'ultimo, che, in relazione all'atteggiarsi e alla struttura della fattispecie impositiva, nonché all'allocatione dei relativi obblighi, sono indissolubilmente legati alla questione investita dall'interpello (e della relativa risoluzione o circolare dell'Amministrazione); una siffatta situazione ricorre nel caso in esame, in cui la questione oggetto dell'interpello interessa l'individuazione dell'aliquota Iva applicabile a un'operazione di cessione di beni, in considerazione della idoneità del contenuto della risposta dell'Amministrazione a interessare sia il cedente, sia il cessionario, avuto riguardo al modularsi degli obblighi di fatturazione, di versamento dell'imposta e di rivalsa dell'imposta applicata; infatti, l'individuazione della corretta aliquota Iva in risposta a un interpello avanzato da uno dei soggetti parte di una determinata operazione non consente una diversa valutazione del dato nei confronti dell'altro contraente”*.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)

## APPROFONDIMENTI


### IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Considerato l'approssimarsi della scadenza per la redazione e approvazione dei bilanci d'esercizio, si fornisce di seguito un breve approfondimento della normativa fiscale relativamente alle spese di rappresentanza. L'attuale disciplina delle spese di rappresentanza è contenuta nell'articolo 108, comma 2, Tuir che individua specifici criteri di qualificazione e limiti quantitativi di deducibilità fiscale delle stesse spese, rapportandole al volume dei ricavi dell'impresa.

Le disposizioni attuative della citata disposizione sono contenute nel D.M. 19 novembre 2008 che richiede:

- che il sostenimento della spesa abbia finalità promozionali o di pubbliche relazioni e risponda comunque a criteri di ragionevolezza e coerenza;
- che la spesa non sia collegata ad una controprestazione (criterio della gratuità).

Sono individuate le seguenti tipologie di spesa:



#### Gli oneri che costituiscono spese di rappresentanza *ex lege* (comma 1)

Le spese di rappresentanza si distinguono dalle spese di pubblicità in ragione della gratuità dell'erogazione di un bene o di un servizio nei confronti di clienti o potenziali clienti.

Le spese di pubblicità sono invece caratterizzate dalla presenza di un contratto a prestazioni corrispettive con l'obbligo della controparte di pubblicizzare o propagandare il marchio o il prodotto dell'impresa al fine di incrementarne la domanda.

L'articolo 1, comma 1, primo periodo, D.M. 19 novembre 2008 individua l'inerenza delle spese di rappresentanza nell'effettivo sostenimento di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.



<b>Gratuità</b>	Mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati
<b>Finalità promozionali o di pubbliche relazioni</b>	Divulgazione sul mercato dell'attività svolta a beneficio sia degli attuali clienti sia di quelli potenziali. Diffusione e/o consolidamento dell'immagine dell'impresa volti ad accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico
<b>Ragionevolezza</b>	Idoneità a generare ricavi e adeguatezza rispetto all'obiettivo atteso in termini di ritorno economico
<b>Coerenza</b>	Aderenza alle pratiche commerciali del settore

Secondo la circolare n. 34/E/2009 il requisito della coerenza deve essere verificato in alternativa a quello della ragionevolezza:

- se una spesa non è ragionevole in termini di costo/beneficio, ma risulta coerente con le pratiche del settore, essa può comunque essere considerata spesa di rappresentanza (deducibile entro il *plafond*);
- viceversa, se la spesa è ragionevole, essa può anche non essere coerente con le pratiche del settore.

L'articolo 108, comma 2, Tuir prevede la deducibilità delle spese di rappresentanza nel periodo di imposta del sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti dal D.M. 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

Le spese di rappresentanza vanno commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le stesse sono sostenute, in misura pari:

- all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10.000.000 di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10.000.000 di euro e fino a 50.000.000 di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50.000.000 di euro.

L'eccedenza di spesa di rappresentanza rispetto ai limiti percentuali esplicitati non è deducibile.

#### Esempio

Se nel 2020 sono conseguiti ricavi per un ammontare pari a 60.000.000 di euro, il *plafond* di deducibilità delle spese di rappresentanza relativo al medesimo esercizio è pari a 430.000 euro, ottenuto dalla somma tra:

- $0,015 \times 10.000.000,00 = 150.000,00$ ;
- $0,006 \times 40.000.000,00$  ( $50.000.000,00 - 10.000.000,00$ ) = 240.000,00;
- $0,004 \times 10.000.000,00$  ( $60.000.000,00 - 50.000.000,00$ ) = 40.000,00.

L'articolo 3, comma 1, D.M. 19 novembre 2008 prevede una particolare disciplina per la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute dalle imprese di nuova costituzione, deducibilità che può essere rinviata al periodo di imposta in cui vengono conseguiti i primi ricavi.

In aggiunta ai requisiti sopra esposti, il Legislatore fiscale ha istituito delle presunzioni legali utili a qualificare una spesa di rappresentanza. L'articolo 1, comma 1, secondo periodo, D.M. 19 novembre 2008 ha individuato tipologie di spesa che sono considerate spese di rappresentanza a prescindere:

- **viaggi turistici** in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi oggetto dell'attività caratteristica;

Aderente a:



- **feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento** organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività, dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti ovvero di mostre, fiere ed eventi in cui siano esposti i beni e i servizi dell'impresa;
- ogni altra spesa per **beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente**, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari o manifestazioni, il cui sostenimento rientri nei requisiti di inerenza.

#### Eccezione

Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono deducibili dal reddito di impresa senza considerare il meccanismo del *plafond* di deducibilità dell'articolo 108, comma 2, Tuir (omaggi).

#### Le spese interamente deducibili (comma 5)

L'articolo 1, comma 5, D.M. 19 novembre 2008 individua una particolare tipologia di spese: si tratta di spese che meritano la piena deducibilità, salvo la verifica del limite del 75%, se si tratta di spese di vitto e alloggio.

Si tratta delle seguenti spese:

- per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;
- per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili;
- sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa.

La necessità di prevedere una specifica disposizione è legata al fatto che quelle appena elencate sono spese che possono essere confuse con alcune di quelle qualificate di rappresentanza nel comma 1 del decreto, mentre si è ritenuto che esse avessero diritto a beneficiare della piena deducibilità; al contrario di quella prevista al comma 1. L'elencazione delle fattispecie del presente comma deve intendersi tassativa, come confermato dalla circolare n. 34/2009.

Con riferimento alle spese per l'ospitalità dei clienti effettivi o potenziali:

L'Agenzia delle entrate afferma che si possono considerare clienti potenziali quelli che hanno già manifestato, ovvero possono manifestare, interesse all'acquisto verso i beni o servizi dell'impresa, ovvero siano i destinatari dell'attività caratteristica dell'impresa in quanto svolgono attività affine o collegata nell'ambito della filiera produttiva.

L'Agenzia delle entrate ha avuto modo di affermare che i requisiti richiesti devono essere considerati tassativamente:

- il requisito oggettivo, in termini di luoghi espressamente previsti. Se il cliente, per la firma di un contratto, viene invitato in una località balneare, ovvero in una fiera dove l'impresa non espone, tale spesa non è interamente deducibile (sarà quindi spesa di rappresentanza);



- il requisito soggettivo, in termini di ospitalità per i soli clienti. Se vengono invitati agenti, fornitori, giornalisti ed esperti, etc., tale spesa non è a priori interamente deducibile, ma va considerata secondo le ordinarie regole di inerenza (si ritiene spesa di rappresentanza).

Tali spese devono però rispettare stringenti obblighi documentali, in particolare dovrà essere evidenziata la generalità dei soggetti ospitati.

Visto il trattamento di favore per i clienti (effettivi o potenziali) l’Agenzia delle entrate si preoccupa di avere a disposizione gli elementi per collegare dette spese a tali soggetti. La documentabilità è talmente rilevante che un’eventuale irregolarità da tale punto di vista fa perdere il diritto alla deduzione integrale. Se la spesa è effettivamente stata sostenuta per l’ospitalità di un cliente, la questione documentale in alcuni casi non preoccupa: il biglietto aereo e l’albergo sono solitamente nominativi. Pare, invece, più difficile costituire la documentazione per altre spese, quali le spese di vitto (ad esempio, il pranzo al ristorante, in quanto sulla fattura non vengono stampati i nominativi dei soggetti che vi hanno partecipato).

La circolare n. 34/2009 pare permettere l’integrazione della documentazione di supporto anche a posteriori, in occasione di un’eventuale verifica; onde mantenere memoria del motivo di sostenimento della spesa (integrando la descrizione del documento di spesa o della scrittura contabile in partita doppia).

**Contabilizzazione**

Con queste regole base è possibile fornire un quadro delle varie possibilità che si possono verificare nell’azienda e quindi fornire un riepilogo delle modalità di contabilizzazione, il relativo trattamento fiscale e la possibilità di detrarre l’Iva (ovviamente se esposta nel documento di spesa registrato). Dal 2009 le spese di vitto e alloggio sono deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto: se tali spese sono anche spese di rappresentanza, prima occorre ridurle al 75% e poi si procede alla verifica del *plafond*. In altri termini, le **spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza** devono essere assoggettate:

- a) in via preliminare, alla disciplina prevista dall’articolo 109, comma 5, Tuir per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (75% del costo sostenuto);
- b) successivamente, alla verifica ai sensi dell’articolo 108, comma 2, Tuir ai sensi del quale l’importo delle predette spese deve essere sommato alle altre spese di rappresentanza e la cui deducibilità deve rispettare il *plafond* di deducibilità calcolato percentualmente sul volume dei ricavi.

Diverso è invece il trattamento tributario delle **spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che rientrano nella disciplina delle spese per “ospitalità clienti”**: tali spese non sono da qualificare come spese di rappresentanza e non sono soggette al *plafond* di deducibilità ma sono deducibili al 75% del loro ammontare.

Si consiglia pertanto, come suggerito dalla stessa Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 34/E/2009, di osservare nella registrazione dei documenti la seguente suddivisione conforme alle categorie del decreto, in modo tale da rendere possibile una corretta e immediata verifica della quota deducibile (sia in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, sia da parte dei verificatori):

Tipologia spesa	Limite 75% vitto e alloggio	Imposte dirette	Iva detraibile
-----------------	-----------------------------	-----------------	----------------



Spese di rappresentanza – <b>non</b> vitto e alloggio	No	<i>Plafond</i>	No
Spese di rappresentanza – vitto e alloggio	Sì	<i>Plafond</i>	No
Spese di rappresentanza non inerenti	--	Indeducibili	No
Omaggi	No	Limite unitario 50 euro	Limite unitario 50 euro
Ospitalità clienti – <b>non</b> vitto e alloggio	No	Interamente deducibili	Sì
Ospitalità clienti – vitto e alloggio	Sì	Interamente deducibili	Sì

Per quanto riguarda la disciplina prevista ai fini Iva, l'articolo 19-bis1, comma 1, lettera h), D.P.R. 633/1972 rinvia la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto delle spese di rappresentanza alla disciplina prevista per le imposte sui redditi, prevedendo che non è ammessa in detrazione l'Iva assolta sulle spese di rappresentanza tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Indipendentemente dal fatto che la spesa sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi in tutto o in parte nel rispetto del *plafond*, se è qualificata come spesa di rappresentanza, è preclusa la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto.

## SOMME CORRISPOSTE A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO -TRATTAMENTO IVA-

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.3.2021 n. 145 è stato chiarito il **trattamento IVA applicabile alle somme riconosciute nell'ambito di un accordo transattivo**.

### Fattispecie

Nel caso specifico, una società (Alfa) aveva acquisito in locazione un impianto produttivo da altra società (Beta) e, avendo riscontrato, in un determinato periodo, una serie di malfunzionamenti nello stesso, aveva avanzato a quest'ultima una richiesta di risarcimento per i danni subiti.

In seguito, tuttavia, le parti hanno risolto le contestazioni con un accordo transattivo, in base al quale Beta si impegna a versare ad Alfa una somma *"a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa"*.

### Funzione economica della somma pattuita

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, per determinare il trattamento IVA delle somme in parola, occorre individuarne la "funzione economica", ossia valutare:

- se siano corrisposte a titolo di corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi specificamente individuate, con conseguente rilevanza ai fini IVA;
- ovvero se le stesse abbiano mero carattere risarcitorio, e siano perciò escluse dalla sfera impositiva per carenza del presupposto oggettivo del tributo (art. 15 co. 1 n. 1 e 2 del DPR 633/72).

### Obbligazione di non fare rilevante ai fini Iva

Aderente a:



Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, nel valutare la funzione economica delle somme in argomento occorre tenere presente che, ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DPR 633/72, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA anche quelle rese in dipendenza di un obbligo di "non fare o permettere", purché si collochino all'interno di un rapporto sinallagmatico, ossia un rapporto giuridico nell'ambito del quale tra prestatore e ricevente avviene uno scambio di reciproche prestazioni nel quale il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato.

Tale impostazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza 31.7.2018 n. 20233) e, precisa l'Agenzia, non deve ritenersi contrastante con le pronunce della Corte di Giustizia UE relative alle cause C-215/94 e C-384/95.

In tali occasioni i giudici comunitari hanno escluso che l'impegno negativo assunto da un imprenditore dietro corresponsione di un'indennità configurasse di per sé una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA. Tuttavia, secondo la Cassazione, tale interpretazione è stata fornita in relazione a fattispecie del tutto particolari.

#### **Rilevanza dell'obbligo di rinuncia ad ulteriori pretese**

In conclusione, con riferimento al caso oggetto della risposta a interpello 145/2021, **l'Agenzia delle Entrate ritiene che le somme pattuite nell'accordo transattivo siano da assoggettare ad IVA, poiché esse costituiscono il corrispettivo di un obbligo di non fare rilevante ai fini del tributo, consistente nell'impegno della parte danneggiata a rinunciare all'esercizio di ogni ulteriore pretesa nei confronti della controparte.**

Inoltre, secondo l'Agenzia, il nesso di sinallagmaticità rinvenibile dagli impegni reciprocamente assunti dalle parti, conferma che queste ultime hanno inteso "*transigere con effetto novativo*" le controversie insorte.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)

## **SCADENZIARIO**

### **PRINCIPALI SCADENZE DAL 30 APRILE AL 15 MAGGIO 2021**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 30 aprile al 15 maggio 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.***  
***Si segnala che l'articolo 98, D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020 ha previsto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda (o dell'unica) rata di versamento dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'Irap per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'articolo 6, D.L. 149/2020 convertito nella L. 176/2020 ha, inoltre, previsto che la proroga operi automaticamente (senza la verifica del calo di***



*fatturato/corrispettivi) per specifiche categorie di contribuenti, che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell'attività.*

SCADENZE FISSE	
<b>30 aprile</b>	<p><b>Modello Iva TR</b> Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2021.</p> <p><b>Esterometro</b> Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2021 da soggetti UE ed extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.</p> <p><b>Imposta di bollo</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).</p> <p><b>Dichiarazione Iva annuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2020.</p>
<b>15 maggio</b>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p>

Aderente a:



**Fatturazione differita**

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

**Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01